

- g) presentate da ditte o persone già regolarmente partecipanti mediante un'offerta formulata in raggruppamento con altre imprese;
 - h) presentate da ditte raggruppate in difformità alle prescrizioni della lettera di invito;
 - i) che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nella lettera di invito o nel capitolato di appalto.
5. Le offerte riscontrate irregolari vengono dichiarate irricevibili e conseguentemente non vengono aperte.
6. La Commissione procede, nella medesima o in diversa seduta, all'apertura delle buste contenenti le offerte dichiarate ricevibili ed alla lettura delle stesse; le offerte vengono firmate e datate dal presidente e dal Segretario della Commissione.
7. La Commissione dichiara inammissibili le offerte:
- a) espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
 - b) non compilate secondo i contenuti prescritti nella lettera di invito o non debitamente firmate;
 - c) sottoposte a condizioni non previste nell'invito;
 - d) presentate da "ditte da nominare" o non invitate, anche se queste si dichiarino comunque collegate con ditte invitate;
 - e) di ditte che presentino offerte anche in raggruppamento;
 - f) che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nella lettera di invito o nel capitolato di appalto.
8. La Commissione verifica la rispondenza tra i prezzi unitari e il prezzo complessivo indicati in offerta e, ove ne riscontri la discordanza, procede alla rettifica di quello complessivo.
9. La Commissione, esauriti gli adempimenti di cui sopra, procede alla lettura formale delle offerte.
10. La Commissione, in tutti i casi, qualora valuti, una o più offerte, anormalmente basse rispetto alla prestazione, ha facoltà di escluderle dalla gara dichiarandole inappropriate, motivando la decisione assunta,

dopo aver espletito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.

ARTICOLO 21

AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avviene da parte della Commissione, nel corso della stessa seduta di apertura delle offerte o in seduta successiva - qualora si renda necessario procedere ad ulteriori adempimenti specifici - subordinandola alla acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista, e all'accertamento, anche mediante autocertificazione, della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, e/o alla consegna da parte della ditta individuata, di eventuali documentazioni esplicitamente previste in sede di bando o di lettera di invito.

Per i prodotti dell'area informatica l'aggiudicazione dovrà essere altresì subordinata al parere obbligatorio dell'Autorità per l'Informatica.

2. Le gare sono aggiudicate sulla base:
 - a) del prezzo più basso;
 - b) del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Qualora due o più offerte siano uguali e risultino le più convenienti per l'Istituto, la Commissione invita i rappresentanti delle ditte presenti a migliorarle seduta stante. In caso di assenza di tutti i concorrenti interessati ovvero di unanime rifiuto al miglioramento delle offerte, la Commissione procede alla aggiudicazione mediante sorteggio.
4. Qualora le opere, le forniture ed i servizi siano stati suddivisi in lotti, con espressa previsione nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.
5. La Commissione, qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello autorizzato, ancorchè valida, la dichiara inappropriata e non procede all'aggiudicazione.
6. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

ARTICOLO 22**VERBALE E PUBBLICITA' DEI RISULTATI DI GARA**

1. Tutte le operazioni descritte ai precedenti artt. 20 e 21 vengono verbalizzate a cura del funzionario incaricato dei compiti di segreteria. I relativi verbali vengono firmati dai componenti la Commissione e dal segretario.
2. I risultati dell'aggiudicazione vengono resi noti mediante apposita pubblicazione di un avviso sul bollettino dell'Istituto e limitatamente alle gare svolte sulla base della normativa europea, anche sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Per le opere, i risultati dell'aggiudicazione vengono resi noti con le stesse modalità previste per la pubblicazione dei bandi di gara.

APPALTO- CONCORSO**ARTICOLO 23****OGGETTO**

1. L'appalto concorso è la gara a procedura ristretta alla quale si può fare ricorso quando risulti necessario avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica, artistica o scientifica e/o di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo di opere, servizi e forniture.

ARTICOLO 24**QUALIFICAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE**

1. Per la qualificazione delle ditte da invitare si richiama quanto previsto all'art. 17.

ARTICOLO 25**INVITO**

1. Le Commissioni preposte alle gare, sulla base degli esiti della qualificazione di cui all'art. 17, procedono alla individuazione delle ditte da invitare.
2. Alle ditte individuate viene inviata, a mezzo Assicurata A.R., una lettera d'invito con l'indicazione dell'oggetto dell'appalto; delle condizioni generali e particolari che regolano il contratto; delle modalità di base alle quali vanno effettuate le offerte ed inviati eventuali campioni; del termine massimo per la ricezione delle offerte stesse e di quello fino al quale i concorrenti devono ritenersi impegnati; dell'importo, della durata e delle modalità di costituzione, a garanzia delle offerte, del deposito cauzionale provvisorio; del luogo, data, ora della seduta per l'apertura delle buste contenenti le offerte e di quant'altro previsto per la specifica gara.
3. Nella lettera di invito deve essere espressamente prevista la possibilità di presentare offerta anche di imprese in raggruppamento temporaneo, la cui costituzione, per le opere, deve avvenire prima della presentazione dell'offerta, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta. Le ditte partecipanti al raggruppamento temporaneo non possono presentare offerte singole.
4. Le ditte vanno invitate a presentare, in base ad un progetto prestabilito di massima, il progetto tecnico esecutivo con l'indicazione delle condizioni e del prezzo ai quali sono disposte ad eseguire l'appalto nonché i campioni eventualmente richiesti, con l'avvertenza che nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto, salvo il caso che l'Istituto, pur non procedendo all'aggiudicazione, decida di acquistarlo. Per tale ipotesi nella lettera di invito dovrà essere indicato il corrispettivo che l'Istituto si impegna a corrispondere.
5. Alla lettera d'invito può essere accluso uno schema di atto di obbligazione che richiami l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto. In tal caso la persona abilitata ad impegnare legalmente la ditta è tenuta, entro un termine perentorio, a restituire tale schema firmato in ogni pagina con l'indicazione del prezzo al quale la ditta stessa è disposta ad eseguire l'opera la fornitura, il servizio.

ARTICOLO 26

PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

1. L'aggiudicazione avviene da parte della Commissione, nel corso della stessa seduta di apertura delle offerte o in seduta successiva - qualora si renda necessario procedere ad ulteriori adempimenti specifici - subordinandola all'acquisizione della certificazione antimafia, ove prevista, all'accertamento, anche mediante autocertificazione della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e/o alla consegna da parte della ditta individuata, di eventuali documentazioni esplicitamente previste in sede di bando o di lettera di invito.

Per i prodotti dell'area informatica l'aggiudicazione dovrà essere altresì subordinata al parere obbligatorio dell'Autorità per l'Informatica.

2. L'aggiudicazione da parte della Commissione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti e all'analisi dei relativi prezzi avuto riguardo ai criteri di massima stabiliti nel capitolato e agli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.
3. La Commissione, prima dell'aggiudicazione può richiedere modifiche ed integrazioni di parti non essenziali del progetto. Tale facoltà dovrà essere espressamente prevista nella lettera di invito.
4. Qualora i progetti presentati non venissero considerati rispondenti alle esigenze dell'Istituto, la Commissione, con provvedimento motivato, non procede all'aggiudicazione.
5. Qualora le opere, le forniture ed i servizi siano stati suddivisi in lotti, con espressa previsione nella lettera di invito, l'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.
6. La Commissione, qualora la migliore offerta risulti di importo superiore a quello autorizzato, ancorchè valida, la dichiara inappropriata e non procede all'aggiudicazione.
7. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide.

ARTICOLO 27

VERBALE E PUBBLICITA' DEI RISULTATI DI GARA

1. Delle operazioni descritte ai precedenti articoli viene redatto verbale con le modalità di cui all'art. 22, al quale si rinvia anche per gli adempimenti connessi alla pubblicazione dell'esito delle singole gare.

TRATTATIVA PRIVATA

ARTICOLO 28

OGGETTO

1. La trattativa privata è la procedura negoziata alla quale l'Istituto può ricorrere eccezionalmente nei casi di seguito indicati e comunque in tutte le altre ipotesi previste da specifiche norme di legge.

ARTICOLO 29

TRATTATIVA PRIVATA CON BANDO

1. Nei casi previsti dalle Direttive europee 93/37, art. 7 - punto 2, 93/36, art. 6 - punto 2, e 92/50, art. 11 - punto 2 e dalla legislazione statale di recepimento, concernenti, rispettivamente, le opere, le forniture ed i servizi, può farsi ricorso alla trattativa privata, preceduta dalla pubblicazione del bando di gara con le modalità previste per la licitazione privata e l'appalto concorso.

ARTICOLO 30**TRATTATIVA PRIVATA SENZA BANDO**

1. Può farsi ricorso alla trattativa privata non preceduta da bando, invitando le ditte individuate in sede di approvazione della procedura negoziata, nei seguenti tassativi casi:
 - a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una licitazione privata, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e, per le sole forniture soggette alla citata Direttiva europea 93/36, sia trasmessa la relazione di cui all'art. 6 punto 3 lett. a) della Direttiva medesima;
 - b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi possa essere affidata unicamente ad una determinata ditta;
 - c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'Istituto, non possano essere osservati i termini per la procedura della licitazione privata, dell'appalto concorso o della trattativa privata preceduta da bando. Le circostanze addotte per dimostrare tale urgenza non devono in alcun caso essere imputabili all'Istituto;
 - d) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni;
 - e) per i servizi e lavori complementari non compresi nell'appalto inizialmente aggiudicato, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio e l'esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto, purchè siano aggiudicati alla stessa ditta di cui al contratto originario, nei casi in cui:
 - tali servizi e lavori complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico od economico dell'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione;
 - tali servizi e lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento.

- il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi e lavori complementari non può tuttavia superare il 50% dell'importo relativo all'appalto principale;
- f) per nuovi servizi e lavori consistenti nella ripetizione di servizi e lavori analoghi già affidati alla stessa ditta in forza di un precedente appalto, purchè tali servizi e lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara. La possibilità del ricorso alla procedura negoziata deve essere indicata in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato per i servizi e lavori successivi è preso in considerazione per l'applicazione delle norme comunitarie. Questa procedura può essere applicata soltanto durante i tre anni susseguenti la conclusione dell'appalto iniziale;
- g) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto. In questa disposizione non rientra la produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;
- h) per l'affidamento, al di fuori del campo di applicazione della normativa europea, di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica, quanto a tali studi, ricerche e sperimentazioni non possa adeguatamente provvedersi con personale dell'Istituto;
- i) per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere la cui spesa, per ogni singolo contratto, non superi l'importo previsto da disposizioni di legge;
- l) per la vendita e la permuta di beni immobili non più utilizzabili dall'Istituto;
- m) per l'acquisto, la permuta, la locazione passiva di immobili specificamente individuati, nonché per la vendita di immobili allo Stato e ad Enti pubblici, previa adeguata pubblicità. Tali contratti devono essere preceduti da parere di congruità espresso da una apposita Commissione nominata periodicamente dal Direttore Generale e composta da:
 - un Dirigente del Catasto e dei Servizi tecnici erariali designato dall'Amministrazione di appartenenza;
 - un Dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici, ovvero un componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici designato dall'Amministrazione di appartenenza;
 - un professore universitario di ruolo in discipline attinenti la materia.
- il parere non va richiesto per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

- nei casi indicati ai precedenti punti a), c) ed i) - salvo che non sussistano impedimenti che dovranno essere adeguatamente motivati - devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.
- 2. Nel provvedimento di autorizzazione di spesa devono essere esplicitamente indicate le motivazioni del ricorso alla trattativa privata.

ARTICOLO 31

ESPLETAMENTO

1. La trattativa privata viene svolta da una Commissione nominata con il provvedimento di autorizzazione alla procedura negoziata, che ne individua anche il Presidente ed il segretario. La composizione e l'attività di tale Commissione sono disciplinate dall'art. 5.
2. In caso di trattativa privata preceduta da bando la Commissione procede anche alla individuazione delle ditte da invitare dopo aver effettuato la verifica dei requisiti richiesti per la qualificazione delle ditte.
3. Alle ditte individuate per effetto di bando o sulla base degli altri criteri previsti, viene indirizzata una lettera di invito a presentare offerta, contenente le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di inadempienze, le modalità di pagamento e ogni altra condizione ritenuta utile.
4. Con le ditte concorrenti viene espletata separatamente una trattativa per conseguire un miglioramento dell'offerta. In caso di assenza del rappresentante della ditta, ai fini della aggiudicazione, viene considerata definitiva l'offerta presentata.
5. Al termine della trattativa, della quale viene redatto apposito verbale - nel quale devono essere recepiti i motivi indicati nel provvedimento che ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata - la Commissione procede, in seduta pubblica, alla aggiudicazione alla ditta che ha praticato le condizioni più favorevoli, anche in presenza di un'unica offerta.
6. L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica della correttezza contributiva nei confronti dell'Istituto, alla acquisizione del certificato antimafia ove previsto, all'accertamento, anche mediante autocertificazione della situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori e, per i prodotti e servizi dell'area informatica al parere obbligatorio dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

SISTEMA IN ECONOMIA

ARTICOLO 32

OGGETTO E LIMITI

1. E' ammesso il ricorso al sistema in economia per i lavori, le forniture ed i servizi come di seguito individuati, nei limiti massimi di spesa periodicamente deliberati dal Consiglio di amministrazione:
 - a) pulizia, adattamento, riparazione, manutenzione dei locali;
 - b) illuminazione e riscaldamento dei locali;
 - c) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
 - d) fornitura beni mobili e autoveicoli;
 - e) fornitura di modulistica e stampa di circolari, riviste, bollettini ecc.;
 - f) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
 - g) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti;
 - h) provviste di generi di cancelleria utensili, stoviglie e materiale di consumo in genere e per disegno e fotografie;
 - i) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
 - l) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.
2. L'autorizzazione delle spese in economia e le relative aggiudicazioni, fermo restando il rispetto della normativa antimafia spetta ai Dirigenti preposti alle competenti strutture .

ARTICOLO 33

ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia possono essere eseguiti:

- a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o eccezionalmente noleggiati e con personale dell'Istituto;
- b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione, ove possibile, di almeno tre preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto.

Per lavori di importo non superiore a L. 5.000.000 può prescindersi dalle formalità di cui sopra.

ARTICOLO 34

FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- 1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Istituto.
- 2. Per le forniture ed i servizi contemplati all'art. 30 comma 1 lett. b), si acquisisce il preventivo delle ditte in grado di eseguire l'appalto.
- 3. Per le forniture ed i servizi di importo non superiore a L. 5.000.000 può prescindersi dalle formalità di cui al comma 1.

ARTICOLO 35**CASI PARTICOLARI DI RICORSO AL SISTEMA IN ECONOMIA**

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo, entro i limiti dei piani analitici di spesa previsti dall'art. 1 comma 1 e con provvedimento motivato adottato in sede di autorizzazione di spesa:
 - a) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò, per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero, per i servizi, per garantirne la continuità per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;
 - b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Istituto non può avvalersi della facoltà di imporre l'esecuzione;
 - c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;
 - d) i lavori urgenti indispensabili agli immobili o agli impianti, quando c'è pericolo di danni a persone e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nell'ipotesi comprovata di imminente, grave pericolo, si può prescindere dall'acquisizione dei preventivi di cui all'art. 33;
 - e) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

STIPULAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO**ARTICOLO 36****STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
2. Per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.
4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'Ente ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti.
5. L'Ente provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.
6. I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata o pubblica amministrativa secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
7. I contratti in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario designato dall'Ente quale ufficiale rogante.
8. L'Ente cura la puntuale osservanza delle disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
9. Il competente servizio amministrativo o, ove previsto, l'ufficio rogante, cura la tenuta del repertorio di cui all'art. 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Cura, altresì, l'osservanza dell'art. 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto e di somministrazione conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

ARTICOLO 37**DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

1. Entro venti giorni dalla lettera di aggiudicazione e, ove previsto, all'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esecuzione del contratto stesso deve costituire il deposito cauzionale definitivo, il cui ammontare non può essere inferiore al 5% per le forniture e al 10% per le opere dell'importo del contratto stesso, al netto degli oneri fiscali.
Tale obbligo non sussiste per i contratti di importo inferiore a L. 50.000.000, fatte salve successive diverse disposizioni legislative.
2. Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme costituenti il deposito; le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono incassate dall'istituto ed il corrispettivo è versato al depositante.
3. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda nei termini stabiliti alla costituzione dell'eventuale deposito cauzionale definitivo e all'eventuale versamento delle spese contrattuali può procedersi alla risoluzione di rapporti intercorsi, con incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni. La decisione in ordine all'esercizio di tale facoltà è assunta analogamente all'autorizzazione di spesa.
4. Il deposito cauzionale definitivo viene svincolato nei tempi e nei modi previsti dai capitolati per l'affidamento di opere, forniture e servizi.
5. Lo svincolo del deposito viene disposto dal Dirigente competente ad approvare il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione a norma del successivo art. 43, dopo l'esito positivo dello stesso.

ARTICOLO 38**PENALITA'**

1. Nel contratto devono essere previste penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto stesso.
2. L'ammontare e le modalità di applicazione delle penalità vengono fissati nel capitolato speciale tenendo conto dell'oggetto del contratto, della sua importanza per l'Istituto, dell'urgenza e della esigenza di regolarità della sua esecuzione e di ogni altro specifico elemento di valutazione.

3. Le penalità come sopra stabilite vengono applicate dagli uffici competenti, salvo le eventuali riduzioni ed esoneri consentiti dalle leggi vigenti, adottati con provvedimento motivato.

ARTICOLO 39

IMPEGNI SUPPLETIVI DI SPESA - NUOVI PREZZI

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione di un contratto, si renda necessaria una spesa suppletiva, ovvero l'approvazione di nuovi prezzi, i relativi provvedimenti sono assunti dal Dirigente che ha autorizzato la spesa originaria.

I nuovi prezzi sono stabiliti d'accordo con la ditta aggiudicataria ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli delle opere, forniture e servizi consimili contemplati nel contratto. Nel caso di disaccordo l'istituto ha la facoltà di imporre i nuovi prezzi, dallo stesso individuati, salvo il diritto dell'impresa di formulare riserva.

ARTICOLO 40

REVISIONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
2. I provvedimenti relativi saranno assunti dal Dirigente che ha autorizzato la spesa.

ARTICOLO 41**PROROGHE E SOSPENSIONI NEL CORSO
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per i contratti relativi ad opere le decisioni in merito a proroghe sono attribuite per i primi 30 giorni al Direttore dei lavori. Per periodi di durata superiore e per gli altri contratti le decisioni in merito sono assunte, con formale provvedimento, dai Dirigenti che hanno autorizzato la spesa.
2. I provvedimenti relativi alle sospensioni delle opere sono assunti dai predetti Dirigenti, su proposta del Direttore dei lavori, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte. Gli stessi Dirigenti dispongono la ripresa dei lavori quando siano cessate le ragioni che hanno determinato le sospensioni.

Al di fuori delle cause sopracitate possono essere ordinate sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità dell'Istituto per un periodo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e comunque il limite massimo di sei mesi.

Per le sospensioni di cui sopra non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo.

Per le sospensioni di durata superiore ai sei mesi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; nel caso in cui l'Istituto si opponga, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine suddetto.

In ogni caso la durata della sospensione non viene computata nel termine fissato sul contratto per l'ultimazione dei lavori.

3. La concessione delle proroghe e l'ordinazione delle sospensioni devono essere esaurientemente motivate anche in relazione alle esigenze dell'Istituto.

ARTICOLO 42**RISERVE E TRANSAZIONI**

1. Salvo quanto disposto nei capitolati generali, la definizione delle riserve e le eventuali transazioni, anche giudiziali, sono decise, su proposta del